

INDICE

0	INTRODUZIONE	1
0.1	Il contesto	1
0.2	Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico	1
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	TERMINI E DEFINIZIONI	2
4	COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DELLA FIGURA PROFESSIONALE	4
prospetto 1	Schema riassuntivo della strutturazione dei compiti del Meeting and Event Manager	5
prospetto 2	Attività Trasversale AT1- Comunicazione	6
prospetto 3	Attività Trasversale AT2- Gestione economico-finanziaria	6
prospetto 4	Attività Trasversale AT3- Security e Safety	7
5	CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE ASSOCIATE ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE	7
5.1	Conoscenze, abilità e competenze del Meeting and Event Manager	7
prospetto 5	Meeting and Event Manager - Relazione tra compiti, conoscenze, abilità e competenze	12
prospetto 6	Attività Trasversale AT1- Comunicazione	16
prospetto 7	Attività Trasversale AT2- Gestione economico-finanziaria	16
prospetto 8	Attività Trasversale AT3- Security e Safety	17
6	ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO	17
6.1	Generalità	17
6.2	Accesso alla valutazione di conformità	17
6.3	Metodi di valutazione applicabili	17
APPENDICE (informativa)	A ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI APPLICABILI	19
APPENDICE (informativa)	B RIFERIMENTI LEGISLATIVI APPLICABILI	20
	BIBLIOGRAFIA	21

QUESTO DOCUMENTO È UNA PREVIEW. RIPRODUZIONE VIETATA

Il contesto

Le regole generali, individuate da UNI, relative al metodo e alla struttura di tutte le norme relative alle attività professionali non regolamentate possono essere così sintetizzate:

- assicurare, nella fase pre-normativa, un costante monitoraggio del contesto legislativo pertinente, nazionale ed internazionale, procedendo ad una revisione periodica delle norme elaborate;
- assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (*European Qualification Framework* – EQF, Raccomandazione (2017/C 189/03), “sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente”), con particolare attenzione alla terminologia, alle modalità di espressione delle qualifiche e all'applicazione del principio secondo il quale sono determinanti i “risultati dell'apprendimento” e non il percorso effettuato per consentire la trasferibilità fra ambiti formali, informali e non formali. Pertanto, in genere, non vanno specificati requisiti vincolanti relativi ad istruzione, formazione o esperienza;
- garantire, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ai vari livelli pertinenti (per esempio, Regioni e Ministeri, organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni rappresentative dei Sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei consumatori, Ordini e Albi professionali, associazioni professionali, organismi di valutazione della conformità, organizzazioni non governative, Università ed Enti di ricerca, associazioni culturali, ecc.);
- fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze.

Con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, nel caso in cui le norme riguardino le attività professionali non regolamentate previste dall'Art.1 della Legge stessa:

- ai sensi degli Art. 1 comma 4 e Art.6 comma 4, sono indirizzate anche ai consumatori/utenti ai fini della relativa tutela;
- ai sensi dell'Art.6 comma 3, “costituiscono i principi e criteri generali per la disciplina dell'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione”.

Il corpus normativo sulle attività professionali s'inserisce inoltre nel contesto dell'Unione Europea, come strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano.

Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico

Alla luce di quanto sopra delineato, nello sviluppo della presente norma - così come di tutte le altre norme afferenti all'ambito delle attività professionali non regolamentate - sono stati in primo luogo osservati i principi e le indicazioni di cui allo EQF e della Raccomandazione 2009/C 155/02 (*Establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training* - ECVET, “sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale”).

Dal punto di vista metodologico, si è stabilito in particolare che:

- i termini e le definizioni (punto 3) di base adottate sono, in massima parte, ripresi dallo EQF, dallo ECVET e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza della specifica figura professionale è necessario partire da una preliminare identificazione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale (punto 4);
- i requisiti della specifica figura professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e competenza (punto 5) e sono state inoltre identificate, per quanto applicabile, le capacità personali attese. È fornita inoltre una indicazione del/i livello/i associabile/i alla specifica attività professionale in accordo allo EQF (Allegato II, “Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche”);

- sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione applicabili (punto 6). Tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione quanto già consolidato nell'articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
- in Appendice A (informativa) sono contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici applicabili, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti, compreso ogni stakeholder pertinente;
- in Appendice B (informativa) sono elencati i riferimenti legislativi ai vari livelli nazionale, comunitario e internazionale.

Sono state inoltre seguite, per quanto ritenuto pertinente, le linee guida specificate nella Guida CEN 14.

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Meeting and Event Manager.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (*European Qualifications Framework - EQF*) e sono espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

Nota La certificazione delle persone in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione e convalida.

È inoltre riportato il livello dell'attività professionale in conformità a quanto previsto dallo EQF (Allegato II, "Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche").

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone

CEN Guide 14:2010 Common policy guidance for addressing standardization on qualification of professions and personnel

3

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano i seguenti termini e definizioni.

3.1

abilità: Capacità di applicare **conoscenze** per portare a termine compiti e risolvere problemi.

Nota 1 Nel contesto dello EQF le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).

Nota 2 Definizione adattata dallo EQF, Allegato I, definizione g).

3.2

apprendimento formale: Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e strutturate, realizzate da enti/istituzioni d'istruzione e formazione riconosciuti da un'autorità competente; comporta il rilascio di titoli aventi valore legale.